

Utilizzo del nome di personaggio famoso in assenza di consenso -
Finalità informativa coesistente con quella commerciale - Necessario
bilanciamento degli interessi - Fattispecie.

In tema di diritto al nome, se l'art. 7 c.c. può essere invocato per reagire a indebite utilizzazioni commerciali del proprio nome, tuttavia laddove finalità informative, didattiche o culturali coesistono con finalità di lucro, il giudice è chiamato ad operare - in particolare quando il nome di un personaggio famoso venga utilizzato, senza il consenso dell'interessato - un bilanciamento tra i diversi interessi, riferibili, da un lato, al diritto al rispetto del nome e dell'identità personale e, dall'altro, alla libertà d'impresa e al diritto ad essere informati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, operando un bilanciamento tra la funzione pubblicitaria e la funzione informativa del nome - non censibile in sede di legittimità se adeguatamente motivato aveva rigettato le domande inibitorie e risarcitorie promosse dai figli di una notissima attrice defunta, il cui nome era stato impiegato anche al fine di indicare la prestigiosa origine di alcuni modelli di calzature e il contesto storico-sociale nel quale erano state realizzate).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 9289 del 08/04/2024 (Rv. 670877-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0007, Cod_Civ_art_0008,
Cod_Civ_art_0010